



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTONOMO VERIFICHE OBBLIGATORIE

Le verifiche minime previste dalla Legge per impianti termici sono da effettuare con le seguenti scadenze:

ogni anno

- manutenzione ordinaria (secondo le indicazioni del costruttore/installatore – manutentore dell'impianto – costruttore dei componenti)

ogni due anni

- verifica impianto e consegna del modello "G" – rapporto controllo tecnico e manutenzione per impianti con potenza inferiore a 35kw.
- verifica impianto e consegna del modello "F" – rapporto controllo tecnico e manutenzione per impianti con potenza superiore a 35kw.

Il manutentore è tenuto a consegnare i modelli:

- al Comune di Brescia per gli impianti sul territorio del Comune
- alla Provincia di Brescia per gli impianti presenti nei restanti Comuni della provincia;

Non sono da considerarsi impianti termici: stufe, caminetti e radiatori individuali, purché la loro potenza complessiva non sia uguale o maggiore ai 15 Kw.

La normativa specifica inoltre che:

- la validità della "dichiarazione di avvenuta manutenzione" decorre dalla data di redazione del Rapporto di Controllo Tecnico (allegati G/F);
- la validità di tale dichiarazione è di due anni rispetto alla stagione termica (stabilita da Regione Lombardia per il periodo 1/8 di ogni anno – 31/7 dell'anno successivo);
- gli impianti di nuova installazione sono da considerarsi "dichiarati" per le due stagioni termiche successive alla data della prima accensione (corredata da rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto da parte dell'installatore);
- l'avvenuta manutenzione degli impianti viene attestata mediante un "**bollino**", rilasciato da manutentore autorizzato.